



TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Trento, sezione civile, composto dai seguenti magistrati:

dott. Guglielmo Avolio	Presidente
dott. Roberto Beghini	giudice
dott. Giuseppe Barbato	giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento R.G. n° [REDACTED] introdotto da:

[REDACTED] residente in Levico

rappresentata e difesa dall'avv. l. [REDACTED]

RICORRENTE

CONTRO

[REDACTED], residente in Bagnara (RA)

CONVENUTO

OGGETTO: modifica di condizioni di divorzio

- dato atto preliminarmente che il fascicolo telematico è stato posto in visione al giudice relatore nel pomeriggio del 30.3.2020;
- ritenuto che il protocollo di visita concordato dalle parti in sede di divorzio deve essere attuato nell'osservanza delle disposizioni dettate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ivi compreso (per quanto qui rileva stante l'ubicazione della residenza paterna in comune diverso da quello dell'attuale residenza della minore), l'art. 1, 1° co., lett. b), D.P.C.M. 22.3.2020, che testualmente recita *"è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute"*, esigenze nel cui novero non appaiono riconducibili quelle connesse all'esercizio del diritto/dovere di visita, restando ovviamente impregiudicata in questa sede ogni diversa valutazione all'esito dell'instaurazione del contraddittorio;

- ritenuta, pertanto, la necessità di disporre, *inaudita altera parte* per disciplinare il periodo di tempo che occorre all'instaurazione del contraddittorio, la sospensione della frequentazione del convenuto con la minore per la durata di efficacia del detto divieto di spostamento fra i comuni;
- ritenuto opportuno, al fine di assicurare un continuativo contatto padre/figlia quantomeno a distanza, prevedere videochiamate e/o telefonate del convenuto con la figlia ogni giorno tra le ore 18,00 e le ore 19,00, salvo diversi accordi tra i genitori;
- ritenuto allo stato di limitare il contraddittorio allo scambio e deposito di note scritte e documenti in telematico;

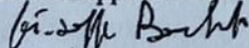
p.q.m.

- dispone provvisoriamente la sospensione della frequentazione padre/figlia per l'intera durata di efficacia del divieto di spostamento fra i comuni di cui al D.P.C.M. 22.3.2020, con riserva di modificare, confermare o revocare tale statuizione all'esito dell'instaurazione del contraddittorio;
- dispone inoltre che, salvo diversi accordi tra le parti, il padre potrà effettuare ogni giorno videochiamate e/o telefonate alla figlia tra le ore 18,00 e le ore 19,00;
- assegna alla parte ricorrente termine sino al 4.4.2020 per la notificazione (anche con mezzi urgenti) del ricorso e del presente decreto alla parte convenuta;
- assegna a quest'ultima termine sino al 9.4.2020 per il deposito in telematico di memoria difensiva e documenti;
- riserva all'esito ogni ulteriore statuizione.

Trento 31.3.2020

Il giudice estensore

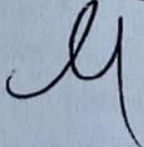
dr. Giuseppe Barbato



TRIBUNALE DI TRENTO
CANCELLERIA CIVILE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Trento,

31 MAR. 2020

Il Presidente

dott. Guglielmo Avolio

